

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1970

Conferma del capoluogo della Regione abruzzese

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, volto a confermare in forma positiva ed esplicita l'Aquila capoluogo d'Abruzzo, risponde ad una esigenza di chiarezza, di verità e di giustizia, profondamente sentita, in questi giorni, da quanti, rispettosi del diritto, hanno a cuore la solidarietà e la concordia degli animi nella Regione.

Non si tratta, ovviamente, di determinare con norma ordinaria ciò che già è stabilito con norma costituzionale e risulta dai fatti; più propriamente, si tratta di prendere in debita considerazione questo dato obiettivo, a mio parere ineccepibile, di riconoscerlo e riaffermarlo.

In via preliminare, occorre infatti tener presente che, mentre il capoluogo è inscindibile dal concetto stesso di regione (come dal concetto di stato e di provincia), e quindi con essa coesiste, la Carta costituzionale, coerentemente, nel riconoscere come regioni quelle entità storico-geografiche ed amministrative preesistenti alla sua entrata in vigore, le accetta già definite, ciascuna, nei propri confini e nel proprio capoluogo naturale.

Non è inutile ricordare, anche in questa sede, che l'articolo 123 del progetto della Costituzione, all'ultimo comma, demandava al Parlamento di stabilire con « legge repubblicana i confini e i capoluoghi delle regioni ». Ora, la soppressione di tale comma dell'articolo 123 nella redazione finale del corrispondente articolo 131 della Costituzione non può non assumere valore normativo, con peculiari, imprescindibili conseguenze. Innanzitutto, si esclude per il legislatore ordinario (e a maggior ragione per i consigli regionali) ogni potere di fissare discrezionalmente la sede del capoluogo ed il territorio di ciascuna regione; in secondo luogo di stabilisce una designazione implicita dell'uno e dell'altro, con evidente rinvio alla situazione di fatto.

In altre parole, avendo deliberatamente taciuto in ordine alla determinazione dei confini e del capoluogo, anzi avendo ritenuto superflua una tale determinazione, il costituente ha voluto confermare per confini e per capoluogo di ciascuna regione quelli tradizionalmente ritenuti tali dalla coscienza popolare e giuridica, e quindi dalla consuetudine che ne è scaturita e che, in

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una materia come questa, assume ineccepibilmente valore di legge.

Ora, come non sorge questione circa la realtà dei confini, i quali vengono quindi pacificamente riconosciuti con riferimento al territorio delle quattro provincie che, in base alla tradizione, alla storia ed alla consuetudine, costituiscono la regione d'Abruzzo, così non dovrebbe sorgere problema circa il suo capoluogo, il quale anche è quello che la consuetudine, la coscienza popolare e la tradizione per tale hanno sempre ritenuto.

Questa è la volontà ed il senso della nostra Costituzione, la quale, come autorevolissimi studiosi confermano, non ha creato le regioni ma ha unicamente conferito un risalto istituzionale ed una funzione amministrativa nuova ad entità storico-geografiche e di fatto che già esistevano.

Inaccettabile è poi la tesi di quanti, chiusi in un loro particolare astrattismo dogmatico, non riconoscono che prima del 7 giugno scorso la regione abbia potuto costituire per molti aspetti un ordinamento a sè stante ed essere, anzi, talvolta una vera e propria circoscrizione di organi statuali. Con tale tesi si viene inconsapevolmente a negare l'esistenza materiale e di fatto dei numerosi uffici dello Stato con circoscrizione regionale, che, giusta l'osservanza di una norma consuetudinaria, hanno poi trovato collocazione in quella città che la stessa norma indicava come capoluogo di regione.

Onorevoli senatori, nella logica e nella verità di queste pur sommarie considerazioni, ripeto che il Parlamento non è chiamato con il presente disegno di legge a stabilire se l'Aquila, che lo è sempre stata, debba essere capoluogo d'Abbruzzo, ma è chiamato a confermare a questa città questo ruolo, e quindi a riconoscere, con la volontà della Costituzione, lo stato di fatto, la storia, la tradizione e la corrispondente opinione pubblica, che, al di sopra di ogni preconconcetto campanilistico, sono univoche ed ineccepibili in tale senso.

Nel suo contenuto ed intento rigorosamente dichiarativo, la legge che il Parlamento emette scaturisce dalla obiettiva rilevazione e valutazione di questi elementi di diritto e di fatto: il legislatore ordinario

traduce in forma scritta ciò che il costituente ha determinato in forma implicita. È necessario.

Una tale esigenza si colloca, non solo nel quadro di una indispensabile chiarezza del diritto, per la fine in Abruzzo delle polemiche fra due città consorelle, a noi ugualmente care, e la pacificazione degli animi, ma ancora nel quadro di una visione organica di una regione che si è unificata nella sua vita amministrativa e giudiziaria, nella sua cultura e storia attorno alla città dell'Aquila, come attorno al suo centro di gravità ed al suo naturale capoluogo.

Nel nuovo ed indubbiamente arduo ruolo cui la regione è stata chiamata, nei gravi problemi che essa deve affrontare per il suo sviluppo democratico, non si può, con il diritto, rinnegare tutto questo; non si può prescindere dalla unità spirituale del popolo abruzzese che poggia su questa unità storica e morale, su questo plurisecolare equilibrio, che noi vogliamo conservare come quello che destina ciascuna città al proprio ruolo, secondo le proprie vocazioni, la propria origine e tradizione, secondo le proprie offerte naturali.

Anche queste considerazioni si portano all'attenzione del Parlamento, con il presente disegno di legge. È il Parlamento che deve pronunciarsi in merito perchè, se la Repubblica italiana è uno Stato unitario ad organizzazione regionale, il capoluogo, che è anche sede del commissario del Governo, interessa la vita delle singole regioni non meno che la vita complessiva della nazione: ciò specialmente quando, come nel caso dell'Abruzzo, il capoluogo è motivo di discussione e di polemiche che possono portare a gravi conseguenze.

Non intendo qui negare ai consigli regionali il « diritto di poter disporre in casa propria delle cose proprie », ma si puntualizza che, nel caso nostro, più che di disporre si tratta di riconoscere e di accettare, ed è comunque in causa una materia la cui rilevanza generale e nazionale è anche confermata dall'articolo 117 della Costituzione, dove i poteri e le funzioni delle regioni a statuto ordinario sono enunciati in maniera tassativa e non elencativa.

In questa disposizione non troviamo nulla che possa essere utilizzato ai fini di trasformare gli organi regionali in organi deliberanti e nemmeno esecutivi in fatto di capoluogo. Di conseguenza, voglio aggiungere che ogni velleità di attribuire agli organi regionali un tale potere deve farsi valere formalmente non con una ordinaria legge di attuazione, ma con una legge di revisione costituzionale.

La nostra esigenza poi, la quale non implica in nessun modo limitazione dei poteri e dell'autonomia regionale, è resa tanto più attuale dalla circostanza che, in una regione in cui i fermenti e le tensioni per il capoluogo non sono oggi meno intensi che in Calabria, il suo organo deliberativo non è il più idoneo ad occuparsi del problema con serenità ed indipendenza assoluta di giudizio: gli manca il necessario distacco dalla cronaca e dalle polemiche locali, da

quei fermenti e tensioni, per guardare alla realtà storica ed al diritto obiettivamente e senza prevenzioni partigiane di tesi.

È indispensabile, dunque, un voto del Parlamento, come quello che solo può ridare al diritto la sua forza, calmare gli animi e restituire l'Abruzzo alla sua operosa concordia degli anni passati, prima che la questione del capoluogo sorgesse: e sorgesse con un gesto che subito fu ritenuto temerario ed irresponsabile rispetto alla vita dell'intera regione. È indispensabile un voto del Parlamento che sia la logica conseguenza anche di questa elementare riflessione: che l'Aquila difende un suo diritto, laddove altra città accampa solo una pretesa; che qui si tratterebbe di aggiungere e lì di togliere: togliere un ruolo storico ed una divisa civica, togliere ancora qualcosa da cui in parte dipende la vita economica e lo sviluppo di un onesto ed orgoglioso popolo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La Regione abruzzese ha per capoluogo la città dell'Aquila.